

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DECORRENZA

Il Comune di Perugia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012, ha istituito l'Imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, fissandone la **decorrenza al 1° gennaio 2013**.

Con il medesimo atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo; il Regolamento è stato successivamente modificato con Deliberazioni consiliari n. 1 del 7 gennaio 2013 (convalidata con atto del Consiglio comunale n. 10 del 21 gennaio 2013), n. 48 del 27 maggio 2013 e n. 72 dell'11 aprile 2016.

Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10 gennaio 2013 e successivamente rimodulate con delibera di Giunta n. 139 del 26 aprile 2016.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi (fino al 31.12.2015 era previsto un massimo di 10 pernottamenti consecutivi).

A decorrere dal 1° agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge regionale n. 13 del 12 luglio 2013 "Testo unico in materia di turismo", il pernottamento nelle strutture qualificate "case ed appartamenti locati ad uso turistico" non è più assoggettato all'Imposta di soggiorno.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura presso la quale sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo del tributo, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all'esenzione dal tributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

ESENZIONI

In base al regolamento per la disciplina del tributo, non sono soggetti al pagamento dell'imposta i residenti nel Comune di Perugia.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
- c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;
- d) gli studenti iscritti nelle Università e Istituzioni di Alta formazione di Perugia;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti (esenzione riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2016).

L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

- quanto alla lettera d) l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso;
- quanto alla lettera e) la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.

La modulistica, necessaria ai fini della dichiarazione sostitutiva prevista nei casi di esenzione di cui alle precedenti lettere b) d) e) è reperibile sul sito web del Comune di Perugia, seguendo il percorso: Aree Tematiche – Imposte e tasse - Imposta di soggiorno – Modulistica.

OBBLIGHI DEI GESTORI

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Perugia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente al Comune di Perugia, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5 del Regolamento Comunale sull'Imposta di soggiorno, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione, effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Perugia e resa disponibile sul sito web, è trasmessa al medesimo:

- di norma, **per via telematica**, accreditandosi al servizio on line messo a disposizione sul portale del Comune di Perugia;
- **consegnandola direttamente** presso lo sportello della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli – Ufficio Entrate – via Oberdan n. 56 - Perugia;
- inviandola tramite **posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Perugia - S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli - Ufficio Entrate - Via Oberdan 56 - 06123 Perugia.

I Gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'Imposta di soggiorno, sono **agenti contabili della riscossione**, in quanto addetti a ricevere somme di spettanza dell'amministrazione comunale (sentenza n. 2/2016/QM delle Sezioni Unite della Corte dei Conti).

L'agente contabile, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente il conto della propria gestione (**Conto Giudiziale**).

Il Conto Giudiziale, compilato sulla base del modello messo a disposizione dal Comune di Perugia, deve essere trasmesso all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, come previsto dall'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il modello va compilato registrando tutti i movimenti finanziari che si sono svolti nell'anno solare precedente e riportando tutte le somme effettivamente riscosse nei periodi indicati e gli estremi della riscossione, nonché le somme riversate alla Tesoreria del Comune e gli estremi di versamento.

QUANTO SI PAGA

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa della Regione Umbria (L.R. n. 18/2006 e L.R. n. 28/97 e s.m.i.) che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

L'aliquota dell'imposta é ricompresa tra un minimo di € 0,25 e un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'imposta si applica fino a un **massimo di tre pernottamenti consecutivi**,

con **riduzione del 50%** delle tariffe attualmente vigenti **limitatamente al terzo giorno di pernottamento consecutivo per persona.**

Le aliquote dell'Imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, sono stabilite come indicato nella tabella che segue:

ESERCIZI ALBERGHIERI	
Alberghi, motel, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, residenze della salute -beauty-farm	
Classificazione	Imposta (euro)
1 stella	0,50
2 stelle	1,00
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,50

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI	
Tipologia	Imposta (euro)
Country house - residenze di campagna	1,00
Case e appartamenti per vacanze	1,00
Case per ferie	0,50
Case religiose di ospitalità	0,50
Centri soggiorno studi	1,00

RESIDENZE D'EPOCA	Imposta (euro)
	2,50

STRUTTURE RICETTIVE A GESTIONE NON IMPRENDITORIALE	
Tipologia	Imposta (euro)
Affittacamere	0,50
Bed and breakfast	0,50
Case e appartamenti locati a uso turistico	0,50

AGRITURISMI	
Classificazione	Imposta (euro)
1 spiga	0,50
2 spighe	1,00
3 spighe	1,50
4 spighe	2,00
5 spighe	2,50

COME SI PAGA

Al termine del soggiorno, l'ospite versa al gestore della struttura ricettiva l'imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Perugia delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre) con una delle seguenti modalità:

- **Bollettino di conto corrente postale:** conto corrente postale n. 14111066, intestato a Comune di Perugia – Servizio Tesoreria;
- **Bonifico Bancario** su conto corrente di Tesoreria aperto presso UNICREDIT Spa, sede C.so Vannucci, 39: CODICE IBAN IT07D0200803027000029502587;
- **Procedura telematica UNICREDIT CODICE IBAN** T07D0200803027000029502587;
- **Versamento diretto** presso gli sportelli della Tesoreria Unica - UNICREDIT Spa, sede C.so Vannucci, 39.

indicando nella causale “Imposta di soggiorno” e periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art 6, comma 8, del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli - Ufficio Entrate - via Oberdan n. 56 - Perugia, contattando i numeri telefonici 075/ 5774025 e 075/ 5774040.